

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2796):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri Matteo RENZI e dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale Paolo GENTILONI SILVERI (Governo Renzi-I) in data 23 dicembre 2014.

Assegnato alla III commissione (affari esteri e comunitari) in sede referente il 5 febbraio 2015 con pareri delle commissioni I (aff. costituzionali), V (bilancio), XI (lavoro), XII (aff. sociali), questioni regionali.

Esaminato dalla III commissione (affari esteri e comunitari), in sede referente, il 25 marzo 2015, 22 aprile 2015.

Esaminato in aula e approvato l'11 giugno 2015.

Senato della Repubblica (atto n. 1965):

Assegnato alla 3ª commissione permanente (affari esteri, emigrazione) in sede referente l'8 luglio 2015 con pareri delle commissioni 1ª (aff. costituzionali), 5ª (bilancio), 12ª (sanità), questioni regionali.

Esaminato dalla 3ª commissione permanente (affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 15 luglio 2015, 25 novembre 2015.

Esaminato in aula e approvato il 26 novembre 2015.

15G00219

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 2 dicembre 2015.

Designazione della ZSC IT2010012 Brughiera del Dosso, insistente nel territorio della Regione Lombardia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, recante "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 3 settembre 2002, recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del 17 ottobre 2007, recante "Rete Natura 2000. Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2007;

Vista la decisione di esecuzione della Commissione del 3 dicembre 2014, che adotta l'ottavo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (2015/74/UE);

Visto l'aggiornamento dei contenuti della Banca dati Natura 2000, trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la protezione della natura e del mare, con lettera prot. 20893 del 16 ottobre 2014, alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, per il successivo inoltro alla Commissione europea, Direzione generale ambiente;

Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio 2011, avente ad oggetto «La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una Strategia europea per la biodiversità verso il 2020»;

Vista la nota della Commissione europea del 14 maggio 2012, relativa alla designazione delle Zone speciali di conservazione, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV/PB/SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012;

Vista la nota della Commissione europea del 23 novembre 2012, relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con lettera prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013;

Vista la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'art. 6 della Convenzione sulla diversità biologica fatta a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;

Vista la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. X/1873 del 23 maggio 2014, "Approvazione delle misure di conservazione relative al sito di importanza comunitaria (SIC) IT2010012 Brughiera del Dosso, ai sensi del DPR 357/97 e s.m.i. e del DM 184/2007 e s.m.i.";



Visto il decreto dirigenziale 7 luglio 2015 - n. 5688 con la quale la Regione Lombardia ha stabilito di non accogliere l'istanza - diffida con cui la società agricola e forestale Tre Pini s.s. ha chiesto lo scorporo dell'area di proprietà e la conseguente ripermimetrazione del Sito IT20010012 «Brughiera del Dosso», in quanto ha ritenuto che l'istruttoria svolta sulle condizioni della zona ha dimostrato la correttezza della perimetrazione del Sito in rapporto alla presenza degli habitat e delle specie di effettivo valore naturalistico e che lo scorporo avrebbe pregiudicato l'unitarietà e la continuità territoriale interna al SIC, compromettendone irrimediabilmente le funzioni e gli obiettivi di conservazione della Direttiva, oltre che la funzionalità complessiva della Rete Natura 2000;

Considerato che, ferme restando le misure di conservazione individuate con la sopracitata deliberazione della Giunta Regionale, dette misure potranno all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali;

Considerato che sulla base del monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse comunitario effettuato dalla Regione Lombardia potranno essere definite integrazioni o modifiche alle misure di conservazione, secondo la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, del citato decreto ministeriale 17 ottobre 2007;

Ritenuto di provvedere ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. n. 357 del 1997, alla designazione quale "Zona speciale di conservazione" del sopra citato sito di importanza comunitaria della regione biogeografica Continentale IT2010012 "Brughiera del Dosso";

Vista l'intesa sul presente decreto espressa con lettera a firma Presidente della giunta regionale della Lombardia Prot. n. A1.2015.0107774 del 2 dicembre 2015;

Decreta:

Art. 1.

*Designazione della ZSC IT2010012
"Brughiera del Dosso"*

1. È designato quale Zona speciale di conservazione (ZSC) il seguente sito insistente nel territorio della Regione Lombardia, già proposto alla Commissione europea quale Sito di importanza comunitaria (SIC) ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE:

Tipo sito	Codice	Denominazione	Area (ha)
B	1T2010012	Brughiera del Dosso	455

2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatica relative alla ZSC di cui al comma 1, sono quelli comunicati alla Commissione europea secondo il formulario standard dalla stessa predisposto, relativamente all'omonimo SIC, con lettera prot. 0020893 del 16 ottobre 2014. Tale documentazione è pubblicata, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito

internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, www.minambiente.it, nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate. Le eventuali modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure comunitarie e sono riportate in detta sezione.

Art. 2.

Misure di conservazione

1. Le misure di conservazione generali e sito-specifiche conformi alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali di cui all'allegato A del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, e delle specie presenti nei siti di cui all'allegato B del medesimo decreto, nonché le misure necessarie per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie e la perturbazione delle specie per cui le zone sono designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi di cui al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, relative alla ZSC di cui al precedente articolo, sono quelle individuate con la deliberazione della giunta regionale della Lombardia n. X/1873 del 23 maggio 2014, e sono immediatamente operative.

2. Le misure di conservazione di cui al comma 1, per le porzioni della ZSC ricadenti all'interno dell'area naturale protetta di rilievo regionale Parco della Valle del Ticino, integrano le misure di salvaguardia e le previsioni normative definite dagli strumenti di regolamentazione e pianificazione esistenti e, se più restrittive, prevalgono sugli stessi.

3. Le misure di conservazione di cui alla deliberazione regionale richiamata al comma 1 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni sono pubblicate, a seguito dell'approvazione del presente decreto, nel sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'apposita sezione relativa alle ZSC designate.

4. Le misure di conservazione di cui al comma 1 potranno, all'occorrenza, essere ulteriormente integrate, entro sei mesi dalla data del presente decreto, prevedendo l'integrazione con altri piani di sviluppo e specifiche misure regolamentari, amministrative o contrattuali.

5. Le integrazioni di cui al comma 3, così come le eventuali modifiche alle misure di conservazione che si rendessero necessarie sulla base di evidenze scientifiche, anche a seguito delle risultanze delle azioni di monitoraggio, sono approvate dalla Regione Lombardia e comunicate entro i trenta giorni successivi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

6. Alla ZSC di cui al presente decreto si applicano altresì le disposizioni di cui all'art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357.

Art. 3.

Soggetto gestore

1. La Regione Lombardia, entro sei mesi dalla data del presente decreto, comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il soggetto affidatario della gestione della ZSC.



Il presente decreto sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 dicembre 2015

Il Ministro: GALLETTI

15A09460

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 25 novembre 2015.

Modifica della Tabella A allegata al decreto 9 marzo 1999, di individuazione dei comuni non metanizzati ricadenti nella zona climatica E di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 26 agosto 1993, n. 412.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia;

Visto l'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che siano compensati i maggiori oneri derivanti dall'aumento progressivo dell'accisa applicata al gasolio da riscaldamento e al gas di petrolio liquefatto, per i quantitativi dei predetti combustibili impiegati nei comuni o nelle frazioni dei comuni non metanizzati, ricadenti nella zona climatica E di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 412 del 1993 e individuati, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, stabilendo altresì che il predetto beneficio fiscale venga meno dal momento in cui, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sia riscontrata l'avvenuta metanizzazione dei predetti comuni;

Considerato che, dal combinato disposto dell'art. 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 354, come modificato dall'art. 27, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si evince che, con la locuzione di comune, si è inteso fare riferimento al centro abitato ove ha sede la casa comunale e che, quindi, un comune appartenente alla zona climatica E è da ritenere non metanizza-

to se non lo è il centro abitato, sede della casa comunale, a nulla rilevando che una frazione dello stesso comune risulti essere metanizzata;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 19 ottobre 1999, che individua nella Tabella A, allegata allo stesso decreto, i comuni non metanizzati ricadenti nella zona E di cui al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Vista la nota dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas protocollo n. 26723 del 26 luglio 2010, con la quale, con riferimento ai comuni elencati nella Tabella A allegata al predetto decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999, è stato individuato l'elenco dei venditori di gas naturale per ciascun comune servito;

Considerato che nel predetto elenco dei venditori di gas naturale sono presenti i comuni di: Pareto (AL), Arquata del Tronto (AP), Comunanza (AP), Monteleone di Fermo (AP), Rotella (AP), Santa Vittoria in Matenano (AP), Venarotta (AP), Acciano (AQ), Alfedena (AQ), Anversa degli Abruzzi (AQ), Ateleta (AQ), Barete (AQ), Canistro (AQ), Cansano (AQ), Capestrano (AQ), Capistrello (AQ), Capitignano (AQ), Caporciano (AQ), Carapelle Calvisio (AQ), Carsoli (AQ), Castellafiume (AQ), Cocullo (AQ), Collelongo (AQ), Collepietro (AQ), Fagnano Alto (AQ), Fontecchio (AQ), Gagliano Aterno (AQ), Lucoli (AQ), Molina Aterno (AQ), Navello (AQ), Ocre (AQ), Ofena (AQ), Oricola (AQ), Pereto (AQ), Poggio Picenze (AQ), Prata d'Ansidonia (AQ), Rocca di Botte (AQ), San Benedetto in Perillis (AQ), San Pio delle Camere (AQ), Sante Marie (AQ), Sant'Eusanio Forconese (AQ), Secinaro (AQ), Tagliacozzo (AQ), Tione degli Abruzzi (AQ), Tornimparte (AQ), Trasacco (AQ), Villa Santa Lucia degli Abruzzi (AQ), Aquilonia (AV), Greci (AV), Grottolella (AV), Montaguto (AV), Montefusco (AV), Parolise (AV), Savignano Irpino (AV), Baselice (BN), Castelfranco in Miscano (BN), Castelvetere in Val Fortore (BN), Montefalcone di Val Fortore (BN), Morcone (BN), San Bartolomeo in Galdo (BN), San Giorgio la Molarola (BN), San Marco dei Cavoti (BN), Grizzana Morandi (BO), Anfo (BS), Cedegolo (BS), Vallio Terme (BS), Busso (CB), Campochiaro (CB), Castelbottaccio (CB), Colle D'Anchise (CB), Duronia (CB), Guardiaregia (CB), Limosano (CB), Montelongo (CB), Montorio nei Frentani (CB), Morrone del Sannio (CB), Pietracupa (CB), Ripabottoni (CB), Salcito (CB), San Massimo (CB), San Polo Matese (CB), Gallo Matese (CE), Letino (CE), Roccamonfina (CE), San Gregorio Matese (CE), Valle Agricola (CE), Castelguidone (CH), Civitaluparella (CH), Montazzoli (CH), Monteferrante (CH), Montelapiano (CH), Pennapiedimonte (CH), Roio del Sangro (CH), Rosello (CH), Schiavi di Abruzzo (CH), Tornareccio (CH), Torrebruna (CH), Torricella Peligna (CH), Bastia Mondovì (CN), Camerana (CN), Priero (CN), Saliceto (CN), Sorico (CO), Belsito (CS), Cellara (CS), Figline Vegliaturo (CS), Grimaldi (CS), Longobucco (CS), Parenti (CS), Paterno Calabro (CS), Scigliano (CS), Maletto (CT), Accadia (FG), Anzano di Puglia (FG), Monteleone di Puglia (FG), Motta Montecorvino (FG), Orsara di Puglia (FG), Panni (FG),

